



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 68
Informativa

OGGETTO: Attività Produttive.
Etichettatura.

D.L. vo 23 maggio 2016, n. 103, recante: “*Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d’oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti*”⁽¹⁾.

Circolare prot. n. 773 del 20/06/2016 del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF.

Con il provvedimento in oggetto, **in vigore a far data dal 1° luglio p.v.**, il legislatore ha provveduto ad definire la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni normative previste dai richiamati regolamenti comunitari.

In particolare, l’articolo 7 *bis* del regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell’11 luglio 1991, prevedeva l’obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.

In via preliminare, occorre evidenziare che:

- ai sensi dell’art. 11, della norma in commento, dall’entrata in vigore della stessa è abrogato il D.L.vo n. 225/05⁽²⁾;
- fermo restando le competenze spettanti agli organi preposti all’accertamento delle violazioni, ai sensi della vigente normativa, la funzione sanzionatoria delle violazioni è demandata allo Stato [Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - ICQRF]⁽³⁾.

Pertanto, il rapporto previsto dall’art. 17, legge n. 689/81, dovrà essere indirizzato a:

Dipartimento ICQRF - Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore - Via Quintino Sella 42 - 00187 Roma

(PEC - vico2@politicheagricole.gov.it);

- qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla norma (art. 1, comma 3, D.L. n. 91/14, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) alle violazioni si applica **l’istituto della diffida**;

(1) G.U. n. 139 del 16/06/2016.

(2) Recante “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell’olio d’oliva”.

(3) Tale autorità deve prevedere modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Inoltre, il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste, deve essere effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

- in caso di reiterazione delle violazioni previste dal comma 1, dell'art. 7 della norma - concernenti il registro obbligatorio, e per le quali è disposta da ICQRF la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stabilimento fino a 6 mesi - si applica il disposto dell'art. 8 *bis*, legge n. 689/81;
- ai sensi dell'art. 9 del provvedimento, è prevista una rimodulazione degli importi delle sanzioni commisurata alle dimensioni aziendali, ai volumi produttivi ed ai quantitativi di prodotto oggetto della condotta illecita.

Il quantitativo a cui rapportare la sanzione - ai fini del dimezzamento ovvero raddoppio dell'importo pecuniario della stessa - è determinato, per i prodotti confezionati, dal quantitativo del lotto di produzione e, tale dato, viene agevolmente ricavato dal registro elettronico del "Portale dell'Olio d'Oliva";

- tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori, scaturiti da contestazioni di violazioni del D.L.vo n. 225/05, continueranno ad essere definiti dalle Autorità competenti in base alla normativa previgente fino al loro definitivo esaurimento, così come per quelle violazioni - seppur accertate e contestate dopo il 1° luglio 2016 - siano state in realtà commesse in vigenza della precedente normativa;
- ai sensi dell'art. 4, par. 3, reg. (UE) n. 29/2012, costituisce deroga all'applicazione della sanzione relativa all'ipotesi di indicazione dell'origine - pur se veritiera - in contrasto con le disposizioni del citato articolo reg. (UE), l'utilizzo del nome del marchio o dell'impresa, contenente un nome geografico qualora la presentazione della domanda di registrazione sia avvenuta nei termini ivi indicati ossia **entro il 31/12/1998 per i marchi nazionali (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ovvero 31/12/2002 per quelli comunitari.**

Pertanto - prima di procedere ad eventuale contestazione di violazione di marchio che evochi un'origine in contrasto con quanto indicato nel più sopra citato art. 4, reg. (UE) n. 29/2012 - risulta indispensabile verificare se il marchio (o segni distintivi) risultino registrati entro i termini sopra riportati.

Stante quanto sopra esposto, nonché nelle more di puntuale confronto con gli Enti e i soggetti competenti in materia, considerata la complessità e la specificità dell'apparato sanzionatorio e presupposte le relative e preventive verifiche (UIBM/SIAN/PORTALE OLIO OLIVA), si allegano, esclusivamente alla versione della presente Circolare del Corpo reperibile sulla rete Intranet di PM, la circolare dell'ICQRF, in epigrafe citata e una prima disamina del D. L.vo n. 103/16, con annessa tabella delle fattispecie previste in provvedimento.

SG/sg/RB

Addi, 30-06-2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)